

AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE

Roma, 29 luglio 2014

Al Presidente dell'O.N.B.

SEDE

Oggetto: deducibilità fiscale delle spese per corsi E.C.M. (e simili) e dei premi per l'assicurazione R.C. professionale

Egr. Presidente,

in qualità di consulente legale e tributario del Consiglio dell'Ordine rispondo al quesito, posto da alcuni biologi libero professionisti, in merito alla possibilità di detrarre o dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese inerenti la frequenza ed il conseguimento dei crediti E.C.M., nonché le spese per la polizza RC professionale.

Brevemente, senza alcuna pretesa di completezza, devo premettere che in diritto tributario una spesa si definisce “detraibile” quando essa va a diminuire l'imposta lorda, mentre si definisce “deducibile” quando essa va a diminuire il reddito lordo.

Ciò premesso, le spese inerenti la frequenza ed il conseguimento dei crediti E.C.M., nonché le spese per la polizza RC professionale, costituiscono spese “deducibili” dal reddito professionale.

Spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale

In particolare, le spese inerenti la frequenza ed il conseguimento dei crediti E.C.M., rientrano nella più ampia categoria delle “spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale” a prescindere dall'obbligatorietà. Più in particolare tali spese sono deducibili in generale al 50%; sono inoltre deducibili, previo l'abbattimento del 25% e poi deducendone sempre il 50%, anche le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE

sostenute per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale.

In dettaglio, facendo riferimento al modello di Dichiarazione UNICO 2014, nel **rigo RE17, colonna 1**, va indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale; in **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale; in **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile, pari al 50% della somma di colonna 1 e colonna 2.

Polizza RC professionale

Per quanto attiene le spese per i premi della polizza RC professionale, esse sono interamente deducibili dal reddito professionale: vanno inserite tra le "altre spese documentate".

Facendo riferimento al modello UNICO 2014, esse vanno sommate alle altre spese inerenti l'attività professionale effettivamente sostenute e debitamente documentate ed il totale va indicato nel **rigo RE19, colonna 4**.

In ogni caso per i liberi professionisti vale il "principio di cassa" per cui sono deducibili gli importi effettivamente pagati nell'anno solare di riferimento.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con viva cordialità

Avv. Luca Gioacchino Barone